

STATUTO "ASSINTER ITALIA"

Deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 24 aprile 2024

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Articolo 1

Costituzione - Denominazione

1. E' costituita, con durata illimitata, una associazione senza fini di lucro, sotto la denominazione "ASSINTER ITALIA - Associazione delle Società per l'Innovazione Tecnologia nelle Regioni" in breve "ASSINTER ITALIA".
2. L'Associazione opera in stretto raccordo con le Regioni e le Province Autonome e con la Commissione Agenda Digitale in seno alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, con i relativi organi tecnici, nonché con gli Enti pubblici statali e/o nazionali di riferimento dei soci.
3. Assinter si propone come polo tecnico volto a realizzare gli obiettivi dell'Agenda Digitale, a supportare la diffusione e la conoscenza dell'economia digitale anche attraverso la partecipazione a Tavoli, Comitati e Commissioni tecniche che, a tutti i livelli istituzionali, sono costituiti per progettare il futuro digitale del Paese.

Articolo 2

Sede e Durata

1. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Piemonte n.39.
2. Il domicilio degli Associati per quel che concerne i rapporti con l'Associazione si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede associativa.
3. Un'eventuale modifica della sede nell'ambito dello stesso Comune non rappresenta modifica dello Statuto.
4. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.
5. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 22 del presente Statuto.

Articolo 3

Scopi

1. Sono scopi dell'Associazione:

a) la promozione della cooperazione tra le aziende associate finalizzata alla costituzione di forme associative di coordinamento anche di natura consortile, tra le aziende stesse, per lo svolgimento di attività e la diffusione di conoscenza in ambito di tecnologie dell'informazione per la pubblica amministrazione;

b) la promozione della cultura e dei valori della cooperazione interregionale, nazionale ed europea e della collaborazione professionale nel settore dell'innovazione tecnologica e del cambiamento tecnico - organizzativo delle amministrazioni pubbliche per il consolidamento e lo sviluppo di sistemi, infrastrutture e servizi capaci di garantire l'interoperabilità e l'utilizzo di standard comuni a livello nazionale ed europeo;

c) la rappresentanza e la promozione del comparto delle aziende di cui all'articolo 4 a capitale interamente pubblico, operanti nel Settore dell'informatica per la pubblica amministrazione secondo il modello "in house providing" nell'ambito della ricerca e/o lo sviluppo di tecnologie, di servizi e soluzioni, la produzione e/o l'integrazione dei beni e servizi, l'innovazione organizzativa e/o commerciale e/o distributiva, la consulenza e la formazione, i contenuti per la Pubblica Amministrazione, valorizzando la capacità di analisi del dato e di calcolo, la conoscenza delle imprese sul territorio e, più in generale, le competenze già presenti per accompagnare in ambito associativo l'evoluzione del rapporto tra gestione dei dati e programmazione di politiche pubbliche;

d) la tutela degli interessi delle aziende predette e la cura delle relazioni delle stesse con le Istituzioni, le altre aziende ed il mercato, anche favorendo il confronto sul procurement pubblico in ambito ICT e sul ruolo decisivo dei soggetti aggregatori, per l'ottimizzazione dei processi di procurement guidati dall'innovazione;

e) la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati e di informazioni, l'elaborazione di ricerche, studi e progetti relativi all'innovazione tecnologica ed allo sviluppo della società dell'informazione a livello europeo, nazionale e regionale;

f) lo sviluppo di eventuali progetti realizzati nell'ambito di partenariati e collaborazioni con soggetti terzi ed i necessari servizi correlati ovvero erogati in risposta alle esigenze specifiche dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori;

g) l'espletamento, nell'ambito dei predetti scopi, di ogni altro compito che, per deliberazione dell'Assemblea sia affidato all'Associazione;

h) l'Associazione può, inoltre, aderire ad organizzazioni ed enti senza fini di lucro nazionali, comunitari ed internazionali che abbiano oggetto affine o connesso al proprio.

TITOLO II

Gli Associati

Articolo 4

Associati

1. Gli Associati si dividono in due categorie:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Sostenitori

2. Possono aderire alla Associazione come Soci Ordinari:

a) aziende, enti, organizzazioni, raggruppamenti e consorzi il cui capitale sia detenuto totalmente da enti pubblici, per tali intendendosi lo Stato e/o le Regioni e/o le Province Autonome e/o le Città Metropolitane e/o gli enti strumentali dei medesimi, secondo il modello "in house providing" di cui all'ordinamento comunitario e interno e che svolgano attività di consulenza, di produzione e di fornitura di tecnologie, prodotti, servizi e contenuti per l'informatica, nonché attività similari classificabili nell'ambito del settore dell'IT, rivolte ad Enti della Pubblica Amministrazione. La totalità del capitale pubblico può risultare dalla compartecipazione di più Enti pubblici di cui almeno uno rientri tra quelli sopra menzionati;

b) i consorzi di produzione di servizi IT composti dai soggetti di cui alla lettera a);

c) i soggetti che abbiano le medesime caratteristiche di partecipazione di quelli di cui alla lettera a) e perseguano nell'ambito dei propri scopi la promozione di attività rilevanti per la diffusione dei benefici dell'ICT.

d) ulteriori aziende, enti, organizzazioni, raggruppamenti e consorzi il cui capitale sia detenuto totalmente da enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a), che operano come gestori di sistemi informativi previsti dalla legge.

3. Possono aderire all'Associazione come Soci Sostenitori le aziende, gli enti, le organizzazioni, i raggruppamenti ed i consorzi il cui capitale sia totalmente detenuto dalle Province, dai Comuni, dalle Unioni di Comuni e dagli altri Enti Locali non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 del presente articolo e che svolgano le attività di cui alla lettera a) del predetto comma. La totalità del capitale pubblico può risultare dalla compartecipazione di più Enti pubblici di cui almeno uno rientri tra quelli sopra menzionati.

Articolo 5

Ammissione e durata

1. La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione.
2. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.
3. Le domande vengono accettate dall'Assemblea convocata nella composizione ristretta ai soli soci ordinari con voto assunto all'unanimità dei presenti, previa verifica della riconducibilità del soggetto richiedente alle tipologie di cui all'articolo 4.
4. All'atto dell'ammissione l'associato si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di un contributo associativo annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
5. L'Associazione ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie nei confronti degli associati morosi o inadempienti che restano dunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.
6. L'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora l'associato non presenti domanda di recesso, con PEC o lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.
7. Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dall'inizio del mese di ammissione.
8. Il cambio della denominazione sociale non estingue il rapporto associativo.

Articolo 6

Diritti degli associati

1. Ciascun associato gode di tutti i diritti riconosciuti dal presente Statuto, salvo il diritto all'elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione che spetta ai soli Soci Ordinari, purché sia in regola con gli obblighi statutari e con i pagamenti.
2. Tutti gli Associati hanno diritto di essere rappresentati presso le istituzioni nonché di godere dei servizi associativi.
3. I soci hanno altresì diritto ad avere attestata la partecipazione all'Associazione nonché di utilizzarne il logo nei limiti previsti dagli appositi regolamenti o deliberazioni.

Articolo 7

Doveri degli associati

1. L'adesione alla Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso.
2. L'attività degli Associati deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine del comparto, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. In particolare l'Associato Ordinario e Sostenitore deve:
 - a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci;
 - b) partecipare attivamente alla vita associativa contribuendo al raggiungimento degli scopi per cui l'Associazione si è costituita;
 - c) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione, ove ritenuto conveniente dall'Associato stesso;
 - d) fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti utili per la realizzazione dell'attività dell'Associazione;
 - e) versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Assemblea;
 - f) tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti.

Articolo 8

Sanzioni

1. Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni, comunicate con atto scritto motivato:
 - a) richiamo del Presidente dell'Associazione;
 - b) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
 - c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
 - d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
 - e) espulsione nel caso di ripetuta morosità, di comportamento scorretto o diffamatorio nei confronti dell'Associazione o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

2. Le sanzioni vengono deliberate in alternativa tra loro, od anche cumulativamente, dall'Assemblea dell'Associazione secondo la maggioranza prevista dall'art. 13, co 9 del presente Statuto, con l'eccezione della sanzione di cui alla lettera a), anche su segnalazione di un solo associato.

Articolo 9

Cessazione della condizione di associato

1. La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, con disdetta comunicata al Presidente dell'Associazione mediante PEC o lettera raccomandata del quale l'Assemblea prenderà atto;
- b) per scioglimento del soggetto associato, dal momento della formale comunicazione;
- c) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 8, primo comma, lettera e), del presente Statuto.

2. Con la risoluzione del rapporto associativo, l'Associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione.

3. L'Associato, nei confronti del quale il rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi già determinati per l'anno solare corrente.

TITOLO III

Organizzazione dell'Associazione

Articolo 10

Disposizioni generali sulle cariche

1. Per rappresentanti degli Associati si intendono i legali rappresentanti dei medesimi ovvero nel caso di Associati aventi struttura societaria e/o consortile il Rappresentante Legale che risulta dal Registro delle imprese della Camera di Commercio, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'Associazione, su delega formalmente espressa, i dirigenti dell'Associato.

2. I rappresentanti degli Associati devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

4. La carica di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

5. Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli Associati ordinari, fatta salva quelle di Revisore contabile e salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto.

6. I titolari delle cariche sociali non hanno diritto a percepire alcun compenso.

7. L'accesso alla carica direttiva di Presidenza dell'Associazione e di Consigliere è condizionata alla regolarità della posizione del socio rappresentato all'interno dell'Associazione.

Articolo 11

Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente dell'Assemblea;
- c) i Consiglieri;
- d) il Comitato Direttivo;
- e) il Revisore contabile.

Articolo 12

Assemblea

1. L'Assemblea è composta:

a) dagli Associati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea, i quali possono intervenire in Assemblea a mezzo delega;

b) da due rappresentanti delle Regioni e Province Autonome espresse dalla Commissione Agenda Digitale, che ne dà comunicazione e che garantiscono il coordinamento con la Commissione e più in generale con le strategie interregionali sul digitale. I rappresentanti delle Regioni e Province Autonome sono membri dell'Assemblea fino a diversa comunicazione alla stessa da parte della Commissione.

2. Ciascuna delega deve essere inviata presso la sede dell'Associazione mediante PEC o lettera anche consegnata a mano alla segreteria dell'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea.

3. Ogni associato o rappresentante delle Regioni e Province Autonome può farsi rappresentare da un altro membro dell'Assemblea mediante delega scritta. Ogni associato o rappresentante delle Regioni e Province Autonome può essere portatore di una sola delega.

4. A ciascun Socio e ai rappresentanti delle Regioni e Province Autonome è attribuito un solo voto.
5. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Revisore Contabile e il Direttore dell'Associazione.

Articolo 13

Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a) in via ordinaria, almeno con cadenza trimestrale;
 - b) ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando lo richiedano tanti associati ordinari che corrispondano complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti al complesso degli associati ordinari, oppure ne faccia richiesta il Revisore contabile, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, e, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere vicario, di cui all'articolo 16 del presente Statuto, a mezzo PEC o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, nonché la data, l'ora e il luogo della riunione ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.
5. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.
6. E' validamente costituita, anche in assenza di convocazione, l'Assemblea in cui sia presente la totalità dei soci, il Presidente, i Consiglieri ed il Revisore contabile.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è in prima convocazione validamente costituita quando sia presente almeno la metà degli aventi diritti al voto.
8. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richiede

una maggioranza diversa. La partecipazione dei rappresentanti dei soci ed il loro voto possono avvenire in videoconferenza o in "Conference Call".

10. L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

12. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene le deliberazioni relative alle cariche sociali si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. Per i partecipanti in videoconferenza o conference call il voto verrà comunicato agli scrutatori che saranno vincolati alla segretezza.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

14. Presiede l'Assemblea il Presidente e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Consigliere Vicario di cui all'articolo 16 del presente Statuto.

15. Nell'eventualità di assenza anche del Consigliere Vicario viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo scelto tra gli altri Consiglieri in ragione dell'anzianità anagrafica.

16. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal Direttore dell'Associazione e, in caso di sua assenza, da un delegato che il Presidente designa all'inizio della seduta.

17. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Articolo 14

Attribuzioni dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e contestualmente i Consiglieri indicati nella lista proposta nel Programma di Presidenza con la maggioranza assoluta dei voti complessivi attribuiti ai Soci Ordinari e ai rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome in Assemblea;
- b) eleggere il Revisore contabile ed il Direttore dell'Associazione, quest'ultimo su proposta del Presidente;
- c) conferire ove lo ritenga opportuno, con la maggioranza prevista dal comma a) del presente articolo, su proposta del Presidente, o di almeno cinque soci, l'incarico di Presidente onorario ad un rappresentante dei soci di cui all'articolo 10, comma 1, che abbia in passato svolto la funzione di Presidente ovvero che si sia distinto per un particolare impegno a favore dell'Associazione, così come previsto dall'articolo 16 ter;
- d) costituire, ove lo ritenga opportuno, un Seggio elettorale. Il Seggio elettorale non è un organo dell'Associazione, ha il fine di garantire la gestione ordinata del procedimento elettorale ed è regolato secondo l'articolo 16 quater;
- e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente ivi compresi i servizi degli associati di cui all'articolo 3 comma 1, lettera f) ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- f) nominare tra i rappresentanti dei soci, su proposta del Presidente, i referenti di gruppi di lavoro eventualmente costituiti per lo studio di specifiche tematiche di interesse dell'associazione e per lo sviluppo delle relative strategie d'azione;
- g) esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- h) definire i contributi annuali di adesione secondo parametri oggettivi parimenti stabiliti dall'Assemblea;
- i) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere tecnico-economico, patrimoniale e finanziario;
- j) approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione;
- i) adottare le sanzioni anche su segnalazione di un solo Associato;
- j) deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- k) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- l) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;

n) modificare il presente Statuto;

o) sciogliere l'Associazione e nominare il liquidatore.

Articolo 15

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo. Dopo il secondo mandato, un'ulteriore rielezione è possibile solo dopo che sia trascorso un biennio.

2. L'elezione del Presidente avviene previa candidatura da formalizzare al più tardi entro l'inizio dell'Assemblea. La candidatura deve essere accompagnata da un Programma di Presidenza e dall'indicazione di una lista di quattro rappresentanti dei soci con indicazione delle deleghe i quali assumeranno la carica di Consiglieri e la qualifica di Vicepresidenti per tutta la durata del mandato del Presidente. In caso di presentazione di più candidature è fatto divieto per ciascun rappresentante dei soci di essere presente in più di una lista. La votazione verrà svolta dopo la presentazione del programma del/dei candidato/i.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti ovvero consulenti tecnici e professionisti nell'ambito di giudizi in cui sia coinvolta l'Associazione. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

4. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere vicario di cui all'articolo 16 del presente Statuto.

5. Venendo a mancare il Presidente, il Consigliere vicario sostituisce il Presidente fino al termine del mandato previsto, qualora la durata residua del mandato non ecceda i sei mesi. In caso contrario, si procede a nuova elezione del Presidente da parte dell'Assemblea.

Articolo 16

Consiglieri

1. Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai quattro Consiglieri eletti, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, che fanno parte del Comitato Direttivo di cui all'articolo 16 bis.

2. I Consiglieri assumono anche la qualifica di Vicepresidenti con attribuzione delle specifiche deleghe per aree di attività indicate nel Programma di Presidenza. I Consiglieri sono tenuti ad esercitare i poteri connessi a tali deleghe e a realizzare le linee di attività ad esse correlate,

essendo responsabili dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti nel Programma di Presidenza.

3. Il Consigliere disponibile con maggiore età anagrafica assume altresì le funzioni di vicario in caso di impossibilità o impedimento del Presidente.

4. I Consiglieri durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

5. Nel caso in cui i Consiglieri siano impossibilitati a mantenere la carica, il Presidente procede per cooptazione alla sostituzione previa comunicazione ai Soci.

Articolo 16 bis

Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto, oltre che dal Presidente stesso, dai quattro Consiglieri nominati ai sensi dell'articolo 14.

2. Il Presidente onorario e il Direttore partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

3. Il Comitato Direttivo affianca il Presidente nella realizzazione del programma dell'Associazione e si riunisce tutte le volte necessarie a garantire, tra una seduta assembleare e l'altra, l'aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività, delle deleghe e degli incarichi. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, a seconda degli argomenti trattati, personalità esterne.

4. La durata del Comitato Direttivo è legata alla durata in carica del Presidente, salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 4.

5. Il Comitato Direttivo si riunisce sulla base della convocazione del Presidente da inviare almeno cinque giorni prima. Il Presidente deve altresì convocare il Comitato quando ne faccia richiesta motivata uno dei suoi componenti. L'avviso di convocazione, formulato dal Presidente, deve contenere l'elenco delle materie da trattare, nonché la data, l'ora e il luogo della riunione. Riguardo la validità delle sedute e le modalità di partecipazione, compresa la dislocazione in più luoghi, vale quanto stabilito dall'articolo 13, in particolare commi dal 10 al 12 compresi.

6. Il Comitato Direttivo delibera in presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, la deliberazione viene sottoposta ad una successiva riunione.

Articolo 16 ter

Presidente onorario

1. Il Presidente onorario, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto. Al Presidente onorario può essere affidato il compito di elaborare analisi, studi e proposte di azioni utili per la realizzazione degli scopi dell'Associazione o altre funzioni a vantaggio dello sviluppo associativo. Può altresì essere consultato sulle proposte di modifiche statutarie. Il Presidente onorario non può ricoprire altre cariche associative e non percepisce alcun compenso o rimborso. Il Presidente onorario dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico per un ulteriore periodo di pari durata.

Articolo 16 quater

Seggio Elettorale

1. Il Seggio elettorale ha il compito di tenere audizioni con i rappresentanti dei soci che intendano presentare la propria candidatura a Presidente dell'Associazione, al fine di garantire la gestione ordinata del procedimento elettorale. Il Seggio elettorale è garantito dal Presidente onorario che potrà utilizzare a supporto della funzione l'Ufficio di Segreteria. Ove non sia presente il Presidente onorario, l'Assemblea procede, di volta in volta, alla nomina di un rappresentante dei soci che svolga tale funzione. Il rappresentante che accetta tale funzione non percepisce alcun compenso o rimborso e non può avanzare la propria candidatura.

Articolo 17

Direttore

1. Nell'ambito della propria funzione di indirizzo generale, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Direttore, definendone compiti ed attribuzioni.

2. Il Direttore coadiuva il Presidente per l'attuazione delle direttive dell'Assemblea; può avere poteri di rappresentanza esterna dell'Associazione, per gli aspetti gestionali - operativi e sulla base di deleghe ad acta conferite dal Presidente. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea ed al Comitato Direttivo, convoca e presiede gli eventuali Gruppi di Lavoro.

3. Il Direttore, con l'accordo del Presidente, provvede alla gestione del budget e del personale a disposizione dell'Associazione; redige, inoltre, i verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo che sottoscrive congiuntamente al Presidente in qualità di segretario verbalizzante. In tale funzione il Direttore è coadiuvato dal personale della struttura di Segreteria, incaricato di volta in volta.

4. Il Direttore è coadiuvato da una struttura di Segreteria.

Articolo 18

Revisore contabile

1. L'Assemblea elegge un Revisore contabile scegliendolo al di fuori dei rappresentanti degli Associati dell'Associazione, in una lista di almeno tre candidati, stabilendone il relativo emolumento.
2. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le aziende associate. Il Revisore deve essere regolarmente iscritto al Registro dei Revisori contabili.
3. Ciascuno associato può votare per non più di due candidati. Risulta eletto Revisore il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
4. Il Revisore contabile dura in carica due anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio di esercizio ed è rieleggibile senza limiti di mandato.
5. Al Revisore contabile sono demandati gli obblighi e le competenze previste dalla legge e specificamente:
 - a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
 - b) verificare e controfirmare il bilancio consuntivo;
 - c) redigere la relazione da presentare all'Assemblea;
 - d) accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito;
 - e) effettuare in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo.

TITOLO IV

Patrimonio e bilanci

Articolo 19

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - il Fondo di Dotazione di € 40.000 finalizzato al raggiungimento degli scopi dell'Ente e per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione;
 - il Fondo di Garanzia di € 14.000 indisponibile per le esigenze gestionali e vincolato a garanzia dei terzi;
 - le eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali

Il patrimonio dell'Associazione è generato direttamente e indirettamente:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dai fondi e dagli avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- d) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Associazione;
- e) dalle somme derivanti da progetti finanziati in ambito pubblico o privato, o da specifici servizi di cui all'articolo 3 comma uno lettera f);
- f) dai contributi di organismi internazionali;

2. Il patrimonio è destinato alle attività ed al funzionamento della Associazione. Gli Associati che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

3. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Articolo 20

Esercizio sociale e bilanci

- 1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il primo quadrimestre dell'anno il Presidente deve presentare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Revisore contabile.
- 3. In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Revisore contabile almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO V

Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Articolo 21

Modificazioni statutarie

- 1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con una maggioranza pari ai quattro quinti dei Soci Ordinari.

Articolo 22

Scioglimento

1. Lo scioglimento della Associazione può essere determinato solo dall'Assemblea. Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Associati rappresentanti non meno di un decimo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti assembleari.
3. L'Assemblea nomina un liquidatore, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'eventuale organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 23

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in tema di associazioni senza fini di lucro.

Articolo 24

Norme transitorie

1. Per i Soci Sostenitori che, all'entrata in vigore del presente Statuto si trovino nelle condizioni di cambiare categoria secondo quanto previsto dal novellato articolo 4, tale cambiamento sarà automatico a partire dal 2020, a meno di diversa volontà del socio da manifestarsi in sede Assembleare.